



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. h21 del 23 SET, 2015

**OGGETTO:** Modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)". Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemila quindici il giorno venerdì del mese di Settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
MATTOZZI Matilde  
RIZZO Giuseppe  
INZIRILLO Filippo

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARPS;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione n. 61 dell'1.08.2014 con la quale il Consiglio Comunale di questo ente approvava il "Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

Considerato che, ad un anno di distanza dall'approvazione del regolamento in oggetto ed a seguito di diverse richieste pervenute da Consiglieri Comunali e da contribuenti, si rileva l'opportunità di soddisfare alcune esigenze meritevoli di accoglimento attraverso la modifica del regolamento *de quo*;

Preso atto che, almeno per il corrente esercizio finanziario, possono essere prese in considerazione solamente le proposte di modifica che non comportino riduzioni di gettito;

Visto l'allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale vengono indicate le modifiche da apportare al vigente

"Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle modifiche ai regolamenti comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di proporre, al Consiglio Comunale, l'approvazione delle modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 dell'1.08.2014, come da bozza allegata alla presente delibera sotto la lettera "A" di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che le predette modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2015;
3. di delegare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad espletare le consequenziali procedure affinché le modifiche al regolamento in oggetto vengano approvate dal Consiglio Comunale.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente  
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma del-  
la L. R. n. 44/91.

## Allegato "A"

Modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"

- 1) Art. 26 aggiungere comma 2°: "Qualora, per la particolarità dell'attività produttiva o per mancanza di parametri specifici, non è possibile quantificare la superficie non soggetta al tributo di cui al comma 1 si procede ad un abbattimento forfettario del 30% della superficie complessiva tassabile".
- 2) Art. 32, comma 2°, aggiungere, alla fine, dopo la parola locatario il seguente periodo: ", nel caso in cui non sia espressamente specificato nel contratto di locazione, si può produrre dichiarazione di responsabilità, a firma del proprietario dell'immobile, che attesti che nel canone di locazione è inclusa la TARI";
- 3) Aggiungere Art. 37/bis

### RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) nuove attività commerciali e/o artigianali in locali con superficie inferiore a mq 200 ubicati in area esterna al centro storico: riduzione del 30% della tariffa;
  - b) nuove attività commerciali e/o artigianali in locali con superficie inferiore a mq 200 ubicati in area interna al centro storico: riduzione del 50% della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano su richiesta del contribuente con le modalità ed i termini previsti all'art. 43 del presente regolamento. Le riduzioni si applicano per un biennio decorrente dalla data di inizio dell'attività commerciale e/o artigianale.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di cessione, sub ingresso, affitto d'azienda, reintestazione a precedente titolare, affidamento in gestione dell'attività commerciale e/o artigianale.